


GUIDA ALLE PENSIONI

Per le lavoratrici agricole e del settore agroalimentare



Cara lavoratrice,

negli ultimi due anni il sistema pensionistico italiano ha subito pesanti interventi che hanno modificato, in modo sostanziale, i diritti previdenziali delle lavoratrici e dei lavoratori italiani.

Tra i più recenti, l'art. 24 della legge n. 214/2011 (manovra Monti-Fornero sulle pensioni), pur dichiarando obiettivi condivisibili quali l'equità e l'abbattimento dei privilegi, la flessibilità nell'accesso al pensionamento e l'incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa, ha inasprito, di fatto, i requisiti richiesti per maturare il diritto a pensione e, attraverso il collegamento meccanico tra aumento della speranza di vita e innalzamento dell'età pensionabile, ha tolto ogni certezza rispetto al momento del pensionamento, soprattutto alle giovani generazioni.

L'interpretazione restrittiva della legge, da parte dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, ha imposto l'aumento del requisito contributivo minimo da 15 a 20 anni, il più alto d'Europa, senza tenere conto, in particolare, della specifica condizione di chi effettua lavori stagionali o discontinui. Tale scelta rischia di favorire l'incremento del lavoro nero poiché, allontanando il raggiungimento del requisito minimo, depotenzia l'interesse di lavoratrici e lavoratori a farsi versare integralmente i contributi.

I sindacati confederali, e la Cgil con la consueta fermezza, hanno avanzato proposte per far modificare la norma, ma finora non se ne è tenuto conto. Le valutazioni di Cgil, Flai e Inca sui provvedimenti, dunque, restano negative. E' forte la comune volontà di continuare la battaglia sindacale per una effettiva equità previdenziale. In Italia restano zone di privilegio, ma non appartengono al lavoro dipendente. Il sistema previdenziale non può continuare a fornire risorse per far fronte al debito pubblico; non si possono tagliare le pensioni ed evitare di istituire "la patrimoniale".

L'Inca assicurerà ad ogni lavoratrice una consulenza gratuita, personalizzata e qualificata sulla posizione assicurativa individuale e le conseguenti previsioni di pensionamento.

La nostra quotidiana azione sindacale e di tutela individuale vuole dare sicurezza al tuo lavoro, forza alle tue scelte, certezze al tuo futuro.

Segretaria generale Flai-Cgil
Stefania Crogi

Presidente Inca-Cgil
Morena Piccinini

Premessa

La legge n. 214 del 22.12.2011, di conversione del decreto legge n. 201/2011, ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano e ha stabilito, dal 1° gennaio 2012, nuovi requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Le conseguenze derivanti sono molto pesanti, soprattutto per le donne, a causa dell'incremento dell'età pensionabile a decorrere già dal 2012 e dell'eliminazione della possibilità di accedere al trattamento pensionistico con il sistema delle "quote".

La norma interviene sia sulle lavoratrici, che con la previgente normativa avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia nel corso del 2012 e che ora, invece, dovranno aspettare circa 4 anni, sia su tutte le altre che vedono sempre più allontanarsi il trattamento pensionistico, anche di un decennio.

Per le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, oltre l'incremento dell'età pensionabile, vengono innalzati anche il requisito contributivo (da 5 a 20 anni) e l'importo minimo di pensione da maturare.

Inoltre, chi sperava in correttivi col "milleproroghe" è rimasto deluso, poiché le piccole modifiche previdenziali contenute nella legge n. 14/2012 non risolvono i problemi, ma creano ulteriori iniquità e disparità di trattamento tra i lavoratori.

Da ultimo, la circolare dell'Inps n. 35 del 14 marzo 2012, emanata dopo l'acquisizione del parere dei Ministeri del Lavoro e dell'Economia, fornisce interpretazioni restrittive e penalizzanti in modo particolare per le donne.

Indice

Capitolo 1

Lavoratrici con contribuzione al 31 dicembre 1995 7

Capitolo 2

Lavoratrici con contribuzione dal 1 gennaio 1996 27

Capitolo 3

Lavoratrici con diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 37

Capitolo 4

Lavoratrici escluse dalle nuove normative 41

LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995



LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE AL 31.12.1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, per coloro che matureranno il diritto a pensione esisteranno solo due tipologie di pensione: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”.

Vengono soppresse, dunque, dalla stessa data, la pensione di anzianità e “con le quote” che, come vedremo di seguito, restano in vigore solo per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, nonché per le donne che usufruiscono del regime sperimentale, per quelle che svolgono attività usuranti e per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori espressamente indicate nella legge.

1. Pensione di vecchiaia

La legge n. 214/2011 ridefinisce i requisiti minimi contributivi e di età richiesti per la pensione di vecchiaia.

L'età pensionabile viene bruscamente innalzata per le dipendenti del settore privato fissandola a 62 anni dal 2012, 63 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni dal 2016 e 66 anni dal 2018 e per le autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre) a 63 anni e 6 mesi dal 2012, 64 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni e 6 mesi dal 2016 e 66 anni dal 2018.

I provvedimenti del governo Berlusconi avevano previsto l'adeguamento triennale dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita a partire dal 2013. La legge n. 214/2011 interviene disponendo che, dal 2019, gli adeguamenti saranno effettuati con cadenza biennale. Considerando questi incrementi, dal 2021 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore a 67 anni.

Dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia si matura con almeno 20 anni di contribuzione.

CAPITOLO 1

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, considerando i mesi presunti di incremento della speranza di vita contenuti nella relazione tecnica del provvedimento in esame, sono riportati nella tabella n. 1.

Tab. n. 1 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici

Anno	Incremento presunto speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile (anni e mesi)		Anzianità contributiva (anni)
		Dipendenti private	Autonome	
2011	-	60*	60*	20
2012	-	62**	63 e 6	
2013	3	62 e 3	63 e 9	
2014	-	63 e 9	64 e 9	
2015	-	63 e 9	64 e 9	
2016	4	65 e 7	66 e 1	
2017	-	65 e 7	66 e 1	
2018	-		66 e 7	
2019	4		66 e 11	
2020	-		66 e 11	
2021	3		67 e 2***	
2022	-		67 e 2	
2023	3		67 e 5	
2024	-		67 e 5	
2025	3		67 e 8	
2026	-		67 e 8	

* attendere la finestra mobile di 12 mesi se dipendente e di 18 mesi se autonoma

** possibilità di accedere al pensionamento a 64 anni di età se alla data del 31.12.2012 si posseggono 20 anni di contributi e 60 anni di età

*** dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

La lavoratrice dipendente che utilizza anche contribuzione da lavoro autonomo non ricongiunta dovrà compiere l'età prevista per le lavoratrici autonome.

La precedente minore età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia

e il regime delle decorrenze (finestre) continuano ad applicarsi alle lavoratrici dipendenti private non vedenti (50 anni di età se non vedente da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, oppure 55 anni negli altri casi) o invalide in misura non inferiore all'80% (55 anni di età).

Secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con 20 anni di contribuzione.

Ciò significa che il requisito contributivo di 15 anni, previsto dal decreto legislativo n. 503/1992, non si applicherà più alle lavoratrici che avevano già raggiunto tale contribuzione al 31.12.1992, alle autorizzate alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1992, nonché alle dipendenti discontinue con almeno 25 anni di assicurazione ed occupate per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.

Nota Bene:

Per l'Inca, invece, le deroghe per contribuzione devono continuare a valere anche dopo il 2011, come per quelle dell'età.

L'incremento del requisito contributivo da 15 a 20 anni, infatti, è molto penalizzante poiché pregiudica un diritto già sorto in forza del quale le lavoratrici hanno ritenuto di lavorare meno, o di smettere di lavorare, o di non versare più la contribuzione volontaria, nel convincimento di essere in possesso in via definitiva del requisito per il diritto alla pensione. Questa restrizione colpisce, dunque, in modo particolare le lavoratrici agricole, stagionali e precarie.

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni concorre tutta la contribuzione accreditata compresa quella figurativa (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.).

A coloro che maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 non verrà applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). Pertanto, la pensione di vecchiaia decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

“Norma eccezionale” per le lavoratrici nate entro il 1952

La legge è intervenuta per le dipendenti private nate nel 1952 che avrebbero compiuto, con la precedente normativa, l'età pensionabile nel 2012 e che ora devono invece rincorrere i nuovi requisiti.

Per esplicita previsione normativa, infatti, in via eccezionale, le lavoratrici che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, con trattamenti liquidati dall'assicurazione generale obbligatoria, potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 64 anni di età qualora maturino entro il 31.12.2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.

Questa norma si applica alle lavoratrici che alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto) svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, anche se la pensione sarà liquidata da una delle gestioni degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri).

La norma “eccezionale” non produce effetti per le nate nel 1° trimestre del 1952 poiché è più favorevole il nuovo requisito anagrafico “ordinario” (63 anni e 9 mesi) rispetto ai 64 anni di età.

Secondo l'Inps, il requisito anagrafico di 64 anni va adeguato alla speranza di vita: pertanto nel 2013-2015 sarà di 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 di 64 anni e 7 mesi.

Per le lavoratrici dipendenti private, le conseguenze sono quindi le seguenti:

- le nate “da gennaio a marzo 1952” andranno in pensione di

vecchiaia a 63 anni e 9 mesi di età;

- le nate ad “aprile e maggio 1952” andranno in pensione a 64 anni e 7 mesi di età se maturano 20 anni di contributi entro il 2012; in caso di contribuzione inferiore a 20 anni entro il 2012 dovranno aspettare 65 anni e 7 mesi di età;
- le nate “da giugno a dicembre 1952” andranno in pensione a 64 anni e 7 mesi di età se maturano 20 anni di contributi entro il 2012; in caso di contribuzione inferiore a 20 anni entro il 2012 dovranno aspettare 66 anni e 11 mesi di età.

Per l’Inca, invece, tale requisito “eccezionale” di 64 anni non va legato alla speranza di vita.

Nota bene:

Con questo brusco innalzamento dell’età pensionabile si creano delle disparità tra le dipendenti private nate nel 1951 (60enni nel 2011) e chi invece è nata nell’anno successivo. Infatti, quelle della classe 1952 dovranno aspettare dai 3 ai 5 anni in più. Le nate nel 1953 dovranno addirittura aspettare circa 6 anni in più e compiere 66 anni e 11 mesi di età.

La pensione di vecchiaia per le agricole

Dal 2012 per le lavoratrici agricole con contribuzione precedente il 1° gennaio 1996 il requisito contributivo per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia resta confermato in 20 anni.

Tale requisito può essere perfezionato anche con l'apporto di contribuzione da lavoro dipendente non agricolo, da lavoro autonomo, da riscatto, da contribuzione volontaria, da contribuzione figurativa (disoccupazione, maternità, malattia, infortunio, TBC, ecc.).

Fermi restando quindi i requisiti anagrafici descritti nella tabella n. 1, le lavoratrici agricole dipendenti maturano il requisito contributivo di 20 anni con un numero di giornate pari a 5.400:

Requisito contributivo: n. 5.400 gg. = 270 gg. x 20.

Per trasformare le giornate in settimane è sufficiente moltiplicare il numero dei giorni effettivi e figurativi per il coefficiente 0,19259.

Esempio:

270 gg. x 0,19259 = 52 settimane

Nota bene:

Alle lavoratrici agricole che hanno versato almeno 15 anni di contributi e avevano sospeso versamenti ed in particolare alle lavoratrici agricole stagionali che avrebbero potuto maturare il diritto a pensione di vecchiaia con 15 anni di contribuzione in presenza di determinate caratteristiche assicurative e occupazionali, si consiglia di recarsi presso il Patronato Inca per verificare la possibilità di azioni di contrasto all'interpretazione restrittiva dell'Istituto previdenziale e dei Ministeri vigilanti, sul mancato mantenimento delle deroghe previste dal DLgs. n. 503/1992.

La rivalutazione delle giornate

Tutta la contribuzione agricola (effettiva e figurativa) anteriore al 1.1.1984, se è inferiore o uguale al limite delle 270 giornate annue, deve essere rivalutata moltiplicando il numero delle giornate per il coefficiente 3,86.

“Norma eccezionale” per le lavoratrici agricole nate entro il 1952

Le operaie agricole, che maturano entro il 31 dicembre 2012 i vecchi requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni di età e 5.400 contributi giornalieri), possono andare in pensione al compimento di 64 anni di età, a cui devono essere sommati i mesi per l'aspettativa di vita.

L'elevazione e il calcolo della pensione

Ai fini del calcolo della pensione, una sola giornata di lavoro viene elevata a 270 giornate; pertanto, la retribuzione pensionabile sarà determinata come se la lavoratrice avesse effettuato 270 giornate di lavoro.

CAPITOLO 1

2. Pensione anticipata

Nell'anno 2012 le donne maturano il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 1 mese di contributi senza differenze tra dipendenti e autonome. Negli anni successivi tale requisito sarà incrementato e adeguato alla speranza di vita, come da tabella n. 2.

Tab. n. 2 - Pensione anticipata per le lavoratrici

Anno	Aumento presunto speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva (anni e mesi)
2012	-	41 e 1
2013	3	41 e 5
2014	-	41 e 6
2015	-	41 e 6
2016	4	41 e 10
2017	-	41 e 10
2018	-	41 e 10
2019	4	42 e 2
2020	-	42 e 2
2021	3	42 e 5
2022	-	42 e 5
2023	3	42 e 8
2024	-	42 e 8
2025	3	42 e 11
2026	-	42 e 11

Ai fini del raggiungimento di tali requisiti contributivi si considera tutta la contribuzione accreditata. Tuttavia, secondo l'Inps, bisogna avere comunque 35 anni di contributi senza considerare la contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, così come disciplinato in passato

per il diritto alla pensione di anzianità.

Come si può notare, l'innalzamento del requisito contributivo è penalizzante rispetto alla precedente normativa che prevedeva il pensionamento al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, pur dovendo aspettare l'apertura della "finestra di uscita". Infatti, la lavoratrice, maturati i 40 anni di contribuzione, poteva anche smettere di lavorare (per chiusura azienda o decisione personale); ora, invece, se cessa l'attività lavorativa dovrà continuare a versare volontariamente i contributi per perfezionare il nuovo requisito richiesto per l'accesso alla pensione anticipata.

A coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 non verrà applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). Pertanto, la pensione anticipata decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sempre che si possieda il requisito contributivo richiesto.

Riduzione della pensione anticipata

Per chi va in pensione prima del compimento di 62 anni di età sono previste riduzioni sulla quota di pensione retributiva. Tale riduzione sarà pari all'1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni e del 2% per i restanti anni mancanti a 60. Ad esempio, una pensionata di 59 anni avrà una riduzione pari al 4%. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione verrà proporzionata al numero dei mesi (ad esempio, se l'età alla data di decorrenza della pensione è di 61 anni e 6 mesi, la riduzione sarà pari allo 0,5%).

La legge n. 14/2012 (milleproroghe) ha disposto che la riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017 qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (escludendo, quindi, i periodi di maternità facoltativi, congedi per l'assistenza dei familiari disabili, cassa integrazione straordinaria, disoccupazione, mobilità, versamenti volontari, riscatto laurea, ecc.).

La pensione anticipata per le agricole

Anche per le lavoratrici agricole assicurate prima del 1° gennaio 1996 scompare la pensione di anzianità e il requisito contributivo per il diritto alla pensione anticipata è quello illustrato nella tabella n. 2.

Trattandosi di una forma di pensione erogata indipendentemente dal raggiungimento dell'età anagrafica, in assenza di indicazioni specifiche da parte dell'Inps, parrebbe logico applicare a questa nuova forma di pensionamento le regole già previste in passato per la pensione di anzianità.

Dal 2012 il requisito contributivo per la maturazione del diritto a pensione anticipata è pari a 41 anni e 1 mese.

Tale requisito può essere perfezionato anche con l'apporto di contribuzione da lavoro dipendente non agricolo, da lavoro autonomo, da riscatto, da contribuzione volontaria, da contribuzione figurativa (disoccupazione, maternità, malattia, infortunio, TBC, ecc.).

Nota bene:

Le giornate di disoccupazione (per chi ha lavorato meno di 101 giornate l'anno), di malattia o di infortunio potrebbero essere escluse, come avveniva in passato nella pensione di anzianità per il perfezionamento dei 35 anni. Fermi restando, quindi, 35 anni di contributi senza considerare la malattia, la disoccupazione ecc., tali periodi dovrebbero essere utili per completare il diritto alla pensione anticipata. I periodi di disoccupazione derivanti da almeno 101 giornate annue sono sempre utili al perfezionamento dei 35 anni e della pensione anticipata.

Il requisito contributivo a pensione anticipata, pari a 41 anni e 1 mese, dovrebbe essere quindi soddisfatto con 6.409 contributi giornalieri nel 2012; 6.461 nel 2013; 6.474 nel 2014.

Per trasformare le giornate in settimane utili per il diritto è sufficiente moltiplicare il numero dei giorni utili (max 156 annui) per il coefficiente 0,333.

Esempio:

$156 \text{ gg.} \times 0,333 = 52 \text{ settimane.}$

La rivalutazione delle giornate

Tutta la contribuzione agricola (effettiva e figurativa) anteriore al 1.1.1984, se è inferiore o uguale al limite delle 270 giornate annue, deve essere rivalutata moltiplicando il numero delle giornate per il coefficiente 3,86.

CAPITOLO 1

3. Regime speciale per le lavoratrici

La legge n. 214/2011 conferma la possibilità di accedere al pensionamento di anzianità alla lavoratrice che opta per il sistema di calcolo contributivo, così come è previsto dalla legge n. 243/2004. In questi casi bisogna possedere 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se lavoratrice dipendente o 58 anni di età se autonoma.

Questa facoltà è concessa anche alle donne con oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995. Ovviamente, il trattamento pensionistico viene determinato con il sistema di calcolo contributivo.

Secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015 e i requisiti anagrafici devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Nel 2013-2014, oltre ai 35 anni di contribuzione, le lavoratrici dovranno, dunque compiere 57 anni e 3 mesi se dipendenti e 58 anni e 3 mesi se autonome.

Per effetto dell'applicazione della finestra mobile, ovvero l'attesa di 12 o 18 mesi rispettivamente per le lavoratrici dipendenti e le autonome, la dipendente deve perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi entro il 30.11.2014 mentre l'autonoma entro il 31.05.2014.

Ancora un'altra restrizione nei confronti delle donne! Per l'Inca, invece, i predetti requisiti non vanno adeguati alla speranza di vita e devono essere perfezionati entro il 2015, anche se l'apertura della finestra si collocherà dopo tale anno.

Il regime speciale per le lavoratrici agricole

Per le lavoratrici agricole dipendenti il diritto ad esercitare l'opzione si perfeziona in presenza dei medesimi requisiti che erano previsti per la pensione di anzianità:

- 5.460 giornate (156 x 35) con esclusione delle giornate relative a disoccupazione (sotto 101 giornate annue), a malattia o infortunio;
- 57 anni di età;
- 35 anni di iscrizione anche parziale negli elenchi anagrafici.

CAPITOLO 1

4. Lavoratrici che svolgono attività usuranti

La legge in esame conferma la possibilità di pensionamento con il sistema delle quote per le lavoratrici che svolgono attività usuranti, mantenendo l'applicazione della finestra mobile. E' il caso delle addette alla linea catena e delle turniste che svolgono attività notturna.

Per loro, però, dal 2012 vengono innalzati i requisiti di età anagrafica minima e della quota.

Nella tabella n. 3 si riportano sinteticamente i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato di coloro che svolgono attività usuranti.

Tab. n. 3 – Dipendenti “usurate”: pensione con almeno 35 anni di contribuzione

Periodo	Addette alla linea catena, notturne per tutto l'anno, turniste con almeno 78 notti l'anno		Turniste con 72/77 notti annue		Turniste con 64/71 notti annue	
	Età minima	Quota	Età minima	Quota	Età minima	Quota
2011	57	94	58	94	59	94
2012	60	96	61	97	62	98
2013-2015	61 e 3	97 e 3	62 e 3	98 e 3	63 e 3	99 e 3
2016-2018	61 e 7	97 e 7	62 e 7	98 e 7	63 e 7	99 e 7
2019-2020	61 e 11	97 e 11	62 e 11	98 e 11	63 e 11	99 e 11
2021-2022	62 e 2	98 e 2	63 e 2	99 e 2	64 e 2	100 e 2

La quota è data dalla somma di anni e mesi dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica.

La pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Per le lavoratrici dipendenti private che utilizzano anche contribuzione da lavoro autonomo, i requisiti di età e di quota, indicati nella tabella n. 3, devono essere rispettivamente incrementati di un anno e di una unità mentre la decorrenza sarà fissata dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

5. Pensioni in totalizzazione

Dal 1° gennaio 2012 si possono totalizzare (cumulare), ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006, i contributi versati in due o più gestioni previdenziali, indipendentemente dalla loro durata.

Secondo i Ministeri del Lavoro e dell'Economia, i requisiti per il pensionamento in regime di totalizzazione devono essere adeguati alla speranza di vita.

La pensione totalizzata si potrà avere, quindi, al raggiungimento di 65 anni di età (65 anni e 3 mesi nel 2013-2015) con 20 anni di contribuzione complessiva o con 40 anni di contribuzione totale (40 anni e 3 mesi nel 2013-2015).

La pensione totalizzata decorrerà trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Pensioni in totalizzazione per le lavoratrici agricole

I periodi di lavoro agricolo dipendente possono essere "totalizzati" con contribuzione proveniente da altre gestioni. In presenza di periodi da lavoro agricolo dipendente l'accertamento dell'anzianità contributiva per il diritto alla prestazione dovrà avvenire secondo i criteri generali stabiliti per i lavoratori agricoli.

Quindi, le giornate accreditate prima del 1° gennaio 1984 devono essere rivalutate per il coefficiente 3,86.

Di conseguenza, per perfezionare:

- il requisito contributivo richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia (20 anni) si fa riferimento a 270 giorni l'anno (il numero delle giornate si trasforma in settimane moltiplicandolo per 0,19259);
- il requisito contributivo per il diritto a pensione con 40 anni si fa riferimento a 156 giornate l'anno (il numero delle giornate si trasforma in settimane moltiplicandolo per 0,333).

6. Calcolo della quota di pensione maturata dal 2012

La legge n. 214/2011 dispone che la quota di pensione relativa alla contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 sarà determinata con il sistema di calcolo contributivo anche per coloro che possiedono oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

7. Opzione per il sistema contributivo

Le lavoratrici che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi potranno continuare ad optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo se in possesso di almeno 15 anni di contributi di cui 5 successivi al 31.12.1995.

Secondo l'Inps, a seguito della modifica alla legge n. 335/1995 (precisamente all'art. 1, comma 23), disposta dalla legge n. 214/2011, a coloro che optano per il sistema contributivo si applicano i nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata previsti per le lavoratrici con contribuzione precedente al 1° gennaio 1996, poiché, dal 2012, l'opzione è limitata solo alla scelta del sistema di calcolo interamente contributivo.

Anche in questi casi, di fatto, viene innalzato il requisito contributivo (da 15 a 20 anni) per la pensione di vecchiaia penalizzando ancora una volta le donne.

LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE DAL 1.1.1996



LAVORATRICI CON CONTRIBUZIONE DAL 1.1.1996

La nuova normativa modifica profondamente i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo, penalizzando in modo particolare i giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro e con carriere discontinue, nonché i precari e gli stagionali.

1. Pensione di vecchiaia

Le lavoratrici, con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, conseguiranno il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per le assicurate prima del 1° gennaio 1996, ma a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte quello dell'assegno sociale (pari a € 643,50 mensili nel 2012) (vedi tab. n. 4).

Tab. n. 4 - Pensione di vecchiaia per le lavoratrici assicurate dal 1.1.1996

Periodo	Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)		Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Dipendenti private	Autonome e parasubordinate		
2012	62	63 e 6	20	1,5 volte l'importo sociale (rivalutato dal 2013)**
2013	62 e 3	63 e 9		
2014-2015	62 e 9	64 e 9		
2016-2017	65 e 7	66 e 1		
2018	66 e 7			
2019-2020	66 e 11			
2021-2022	67 e 2*			

* Dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

** All'età di 70 anni si prescinde dall'importo minimo se in possesso di 5 anni di contribuzione effettiva

CAPITOLO 2

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni concorre tutta la contribuzione accreditata, compresa quella figurativa (disoccupazione, malattia, maternità, ecc.). Come possiamo notare, le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 non potranno andare in pensione di vecchiaia prima del 2016, a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età.

All'età di 70 anni, infatti, si accede alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, anche senza aver raggiunto il predetto importo minimo.

Aver innalzato il requisito anagrafico per il pensionamento, indipendentemente dall'importo maturato (da 65 a 70 anni), è molto penalizzante, soprattutto per le lavoratrici che non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con retribuzione non elevata. Ma non è finita: secondo l'Inps il requisito anagrafico di 70 anni va addirittura adeguato alla speranza di vita (vedi tab. n. 5).

Tab. n. 5 - Pensione di vecchiaia per assicurate dal 1.1.1996 senza requisito di importo minimo

Periodo	Età anagrafica minima con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	70		
2013-2014-2015	70 e 3		
2016-2017-2018	70 e 7	5	Non richiesto
2019-2020	70 e 11		
2021-2022	71 e 2		

Secondo l'Inps, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Per l'Inca, invece, dovrebbero essere considerati anche i periodi coperti da contribuzione figurativa in modo parziale, come ad esempio quelli di malattia indennizzati accreditati figurativamente ad integrazione.

Le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo non vengono integrate al trattamento minimo.

Lavoratrici madri

Secondo l'Inca, deve continuare a valere anche dopo il 2011 quanto previsto dalla legge n. 335/1995 (art. 1, comma 40) ovvero la possibilità da parte delle lavoratrici madri di anticipare l'età del pensionamento di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure in alternativa, optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).



La pensione di vecchiaia per le lavoratrici agricole

Per le lavoratrici agricole assicurate per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, come abbiamo illustrato in tabella n. 4, viene elevato il requisito minimo di contribuzione da 5 a 20 anni. A differenza del precedente requisito dei 5 anni, per completare il nuovo requisito di 20 anni non è più necessario aver maturato esclusivamente contribuzione effettiva. Ciò consentirà di maturare il diritto a pensione di vecchiaia anche con il concorso di contribuzione figurativa (disoccupazione, maternità, malattia ecc.).

Fermi restando, quindi, i requisiti anagrafici e contributivi descritti nella tabella n. 4, le lavoratrici agricole dipendenti maturano il requisito contributivo di 20 anni con un numero di giornate pari a 5.400 (270 gg. x 20).

Per trasformare le giornate in settimane è sufficiente moltiplicare il numero dei giorni effettivi e figurativi per il coefficiente 0,19259.

Maturata l'età anagrafica e il requisito contributivo è comunque necessario verificare se l'importo di pensione raggiunge almeno 1,5 volte quello dell'assegno sociale.

La disoccupazione e il calcolo della pensione

A questo proposito è utile ricordare che per gli effetti prodotti dal protocollo sul Welfare Governo-Sindacati stipulato nel 2007, a partire dal 2008 il pagamento, anche per una sola giornata dell'indennità di disoccupazione consente di accreditare 270 giornate ai fini del diritto e della misura della pensione. Il montante contributivo quindi sarà accantonato su una retribuzione determinata su 270 giornate. In assenza di indennità di disoccupazione liquidata nell'anno, tuttavia, la retribuzione pensionabile nel sistema contributivo sarà determinata esclusivamente sulle giornate lavorate o accreditate ad altro titolo senza alcuna procedura di elevazione.

2. Pensioni anticipate

La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per le lavoratrici assicurate antecedentemente il 1° gennaio 1996. (vedi tab. n. 6).

Tab. n. 6 - Pensione anticipata per le lavoratrici (dipendenti, autonome e parasubordinate)

Periodo	Anzianità contributiva con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)
2012	41 e 1
2013	41 e 5
2014-2015	41 e 6
2016-2017-2018	41 e 10
2019-2020	42 e 2
2021-2022	42 e 5
2023-2024	42 e 8
2025-2026	42 e 11

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo ad esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (1 anno di lavoro viene considerato 1 anno e 6 mesi).

Anche in questo caso, le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 non potranno accedere alla pensione anticipata (indipendentemente dall'età) prima del 2039, quando il requisito contributivo richiesto sarà presumibilmente di 44 anni e 2 mesi.

Per le lavoratrici, con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino in possesso

CAPITOLO 2

di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo minimo di pensione alla decorrenza non risulti inferiore, per l'anno 2012, a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (circa € 1.200 mensili nel 2012).

Questa modalità interesserà soltanto le lavoratrici con retribuzioni annue medio-alte.

Anche per questa tipologia di pensione il requisito anagrafico viene adeguato agli incrementi della speranza di vita (vedi tab. n. 7).

Tab. n. 7 - Ulteriore pensione anticipata per assicurate dal 1.1.1996

Periodo	Età anagrafica minima con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	63		
2013-2014-2015	63 e 3		
2016-2017-2018	63 e 7	20	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (rivalutato dal 2013)
2019-2020	63 e 11		
2021-2022	64 e 2		

Come già specificato, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 avranno, al 31.12.2012, al massimo 17 anni di contribuzione; per il pensionamento anticipato con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, dunque, dovranno attendere il 2016.

LAVORATRICI AGRICOLE**• La pensione anticipata con almeno 41 anni e 1 mese di contributi**

Il requisito contributivo a pensione anticipata, pari a 41 anni e 1 mese, dovrebbe essere soddisfatto con almeno un numero di giornate pari a 6.409.

Ai fini del perfezionamento di tale requisito concorre tutta la contribuzione maturata con esclusione dei periodi di versamenti volontari e quelli accreditati prima del 18° anno di età vengono moltiplicati per 1,5. Si attendono comunque istruzioni specifiche per i lavoratori agricoli.

Per trasformare le giornate in settimane utili per il diritto è sufficiente moltiplicare il numero dei giorni utili (max 156 annui) per il coefficiente 0,333.

• La pensione anticipata con 63 anni di età e 20 anni di contributi

Questo tipo di pensionamento anticipato non è certo stato pensato per le lavoratrici agricole. Come si è detto, infatti, l'ulteriore requisito di un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale (circa 1.200 euro nel 2012) destina questo tipo di beneficio solo a coloro che percepiscono elevate retribuzioni.

LAVORATRICI CON DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2011



LAVORATRICI CON DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2011

Le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità conservano la precedente normativa sia ai fini del diritto al trattamento pensionistico che ai fini della relativa decorrenza.

Di conseguenza, le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti di età e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o con la quota, oppure i 40 anni di contribuzione (a prescindere dall'età) entro il 31.12.2011, potranno accedere al pensionamento dall'apertura della finestra anche nel caso questa si collochi dopo il 2011.

Esse possono chiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.

LAVORATRICI ESCLUSE DALLE NUOVE NORME



LAVORATRICI ESCLUSE DALLE NUOVE NORME

Ai sensi della legge n. 214/2011 (art. 24, commi 14 e 15), così come modificata dalla legge n. 14/2012 (art. 6), conservano i previgenti requisiti anagrafici e contributivi e il regime delle decorrenze, nel limite massimo numerico stabilito con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), le lavoratrici e i lavoratori:

- in mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 se maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
- in mobilità lunga in base ad accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011;
- titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni) ovvero destinatari della prestazione in base ad accordi stipulati entro la stessa data;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011;
- statali in esonero alla data del 4 dicembre 2011, ovvero con provvedimento di esonero emesso prima di tale data;
- in congedo per assistenza figli con disabilità grave alla data del 31.10.2011 che maturino i 40 anni di contribuzione entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo;
- con rapporto di lavoro risolto prima del 31.12.2011 in ragione di accordi (individuali o collettivi) di incentivo all'esodo, qualora la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (es. comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro) indicati nel previsto decreto e con data di decorrenza della pensione, secondo i previgenti requisiti, entro il 5.12.2013.

Tale salvaguardia, tuttavia, è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie: è prevista l'emanazione del decreto entro il 30 giugno 2012 che chiarirà effettivamente chi verrà derogato dalle nuove norme.

Il monitoraggio delle domande di pensionamento di coloro che intendono avvalersi della deroga sarà effettuato dagli Enti previdenziali in base alla data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero.

Gli uffici Inca regionali

Nord Italia

VAL D'AOSTA

11100 AOSTA
Via Binel, 24
Tel. 0165/271660-2
Fax 0165/271699
valledaosta@inca.it

PIEMONTE

10152 TORINO
Via Pedrotti, 5
Tel. 011/2442499
Fax 011/2442421
piemonte@inca.it

LIGURIA

16152 GENOVA
Via S. Giovanni d'Acqui, 6
Tel. 010/60281
Fax 010/6028200
liguria@inca.it

LOMBARDIA

20099 SESTO S. GIOVANNI
Viale Marelli, 497
Tel. 02/26254333
Fax 02/2480944
lombardia@inca.it

VENETO

30174 MESTRE
Via Peschiera, 5
Tel. 041/5497928
Fax 041/5497919
veneto@inca.it

TRENTINO

38122 TRENTO
Via dei Muredei, 8
Tel. 0461/303911
Fax 0461/935176
trentino@inca.it

ALTO ADIGE

39100 BOLZANO
Viale Trieste, 70 - 70a
Tel. 0471/926546
Fax 0471/926447
altoadige@inca.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

34170 GORIZIA
Via Canova, 1
Tel. 0481/522518
Fax 0481/524093
friuliveneziagiulia@inca.it

Gli uffici Inca regionali

Centro Italia

EMILIA ROMAGNA

40122 BOLOGNA
Via Marconi, 69
Tel. 051/294820
Fax 051/294750
emiliaromagna@inca.it

TOSCANA

50132 FIRENZE
Via P. Capponi, 7
Tel. 055/50361
Fax 055/5036245
toscana@inca.it

MARCHE

60131 ANCONA
Via 1° Maggio, 142/a
Tel. 071/2857626
Fax 071/2910002
marche@inca.it

UMBRIA

06128 PERUGIA
Via del Macello, 26-28
Tel. 075/506981
Fax 075/5069828
umbria@inca.it

LAZIO

00185 ROMA
Via Buonarroti, 12
Tel. 06/47823307
Fax 06/4824298
lazio@inca.it

ABRUZZO

65126 PESCARA
Via B. Croce, 108
Tel. 085/454335
Fax 085/4543351
abruzzo@inca.it

Gli uffici Inca regionali

Sud Italia

MOLISE

86100 CAMPOBASSO
Via T. Mosca, 11
Tel./Fax 0874/492523
molise@inca.it

CAMPANIA

80142 NAPOLI
Via Torino, 16
Tel. 081/3456326
Fax 081/5538782
campania@inca.it

PUGLIA

70123 BARI
Via V. Calace, 4
Tel. 080/5736111
Fax 080/5278649
puglia@inca.it

BASILICATA

85100 POTENZA
Via Bertazzoni, 100
Tel. 0971/301111
Fax 0971/35110
basilicata@inca.it

CALABRIA

88100 CATANZARO
Via Massara, 22
Tel. 0961/778418
Fax 0961/770323
calabria@inca.it

SICILIA

90145 PALERMO
Via E. Bernabei, 22
Tel. 091/6825864
Fax 091/6819127
sicilia@inca.it

SARDEGNA

09121 CAGLIARI
Viale Monastir, 35
Tel. 070/2795353
Fax 070/272680
sardegna@inca.it

Gli uffici Flai regionali

Nord Italia

VAL D'AOSTA

11100 AOSTA
Via Binel, 24

PIEMONTE

10152 TORINO
Via Pedrotti, 5

LIGURIA

16152 GENOVA
Via S. Giovanni d'Acri, 6

LOMBARDIA

20122 MILANO
Corso di Porta Vittoria, 43

ALTO ADIGE

39100 BOLZANO
Via Roma, 79

TRENTINO

38122 TRENTO
Via dei Muredei, 8

FRIULI VENEZIA GIULIA

33170 PORDENONE
Via S. Valentino, 30

VENETO

30174 MESTRE
Via Peschiera, 5

Gli uffici Flai regionali

Centro Italia

EMILIA ROMAGNA

40122 BOLOGNA
Via del Porto, 12

TOSCANA

50132 FIRENZE
Via P. Capponi, 7

MARCHE

60131 ANCONA
Via 1° Maggio, 142

UMBRIA

06100 PERUGIA
Via del Macello, 26

LAZIO

00185 ROMA
Via Buonarroti, 12

ABRUZZO

67100 L'AQUILA
Via del Crocifisso, 10

Gli uffici Flai regionali

Sud Italia

MOLISE

86100 CAMPOBASSO

Via T. Mosca, 11

CAMPANIA

80142 NAPOLI

Via Torino, 16

PUGLIA

70123 BARI

Via V. Calace, 4

BASILICATA

85100 POTENZA

Via Bertazzoni, 100

CALABRIA

88100 CATANZARO

Via Massara, 22

SICILIA

90145 PALERMO

Via E. Bernabei, 22

SARDEGNA

09121 CAGLIARI

Viale Monastir, 35

Guida aggiornata ad Aprile 2012

a cura di

Area Previdenza Inca nazionale

Flai Cgil nazionale

Patronato Inca Cgil

Via G. Paisiello, 43 - 00198 ROMA
Tel. 06/855631 Fax 06/85352749
www.inca.it

Flai Cgil nazionale

Via L. Serra, 31 - 00153 ROMA
Tel. 06/58561300 Fax 06/58561334
www.flai.it